



ID 16691

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1500/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 /DA del 31 GEN 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Integrazione impegno e liquidazione fattura n° 38 del 14/12/2018 – Avv. Platania Giancarlo. Giudizio Fazio Giuseppina/Cas. Giudice di Pace di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Platania Giancarlo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dalla sig.ra Fazio Giuseppina dinanzi al Giudice di Pace di Messina;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 397 del 16/04/2016 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 2751/13, reimpi. n°. 736/18 per complessivi € 400,00 oltre IVA;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1649 del 04/07/2017 che si allega;

Considerato che l'Avv. Platania Giancarlo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 38 del 14/12/2018 per l'importo di € 400,00 oltre IVA e CPA;

Ritenuto che per liquidare la fattura su menzionata occorre integrare l'impegno assunto;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 16,00 al cap. 42 del corrente Bilancio d'Esercizio;
- **Liquidare** la fattura n° 38 del 14/12/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 507,52 incluso IVA all'Avv. Platania Giancarlo con studio in via Nazionale, 121 – 98043 Rometta (Me), tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT46L0760116500001006682700
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

*Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. in29-130-131 Atto n. 08/104 del 2019

Impegno assunto Cap. b2/L Bil. 2019

Provvedimento 736/18 - 576/19

Messina 22-02-19

FATTURA ELETTRONICA

Invia da 317/203

Impresa 772/202 - 275/202 - 400/202

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**

Progressivo di invio: **38**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03151290834**

Codice fiscale: **PLTGCR82E10F158N**

Denominazione: **giancarlo platania**

Albo professionale di appartenenza: **ALBO AVVOCATI**

Provincia di competenza dell'Albo: **ME**

Numero iscrizione all'Albo: **3341**

Data iscrizione all'Albo: **2011-10-19** (19 Ottobre 2011)

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale n. 121**

CAP: **98043**

Comune: **Rometta**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **plataniagiancarlo@live.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**

CAP: **98122**

Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Per informazioni: www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-12-14** (14 Dicembre 2018)

Numero documento: **FATTPA 38_18**

Importo totale documento: **507.52**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)

Importo ritenuta: **80.00**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **16.00**

Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Giudizio Fazio Giuseppina / C.A.S. GdP**

Me Nrg. 3052/2015

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **400.00**

Valore totale: **400.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **416.00**
Totale imposta: **91.52**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-14** (14 Dicembre 2018)
Importo: **427.52**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**
Codice IBAN: **IT46L076011650001006682700**
Codice BIC: **BPPITALRXXX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **convenzione determ. compensi.PDF**
Descrizione: **importo fattura determinato in base a quanto previsto
nell'allegata dichiarazione di adesione**

www.fatturapa.gov.it

R
Sopra per uso tributario amministrativo



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Prot. n. 590 /DA

Messina, 16 APR 2013

Oggetto: Giudice di Pace di Messina **Fazio Giuseppina** contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 397/DA/013

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa.

Premesso che spetta allo scrivente ai sensi della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

Visto che Fazio Giuseppina ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Messina, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 17/12/2010.

Vista l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio 2013 rilasciata dalla Regione Siciliana con atto n. 3650 dell'11/01/13 ed inviata in pari data prot. n. 3862

Ritenuto necessario, a tutela degli interessi del Consorzio, conferire l'incarico di difendere l'Ente all'Avv. Giancarlo Platania.

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa per le motivazioni riportate in narrativa, considerato che la spesa urgente ed indifferibile deve essere ritenuta necessaria per evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

d e c r e t a

Art. 1 - resistere nel giudizio, promosso da **Fazio Giuseppina** davanti al Giudice di pace di Messina, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 17/12/2010;

Art. 2 - conferire al legale di fiducia, Avv. Giancarlo Platania l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;

Art. 3 - impegnare, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 400,00 comprensivo di spese generali, CPA oltre IVA se dovuta sul capitolo n. 42 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

Art. 4 - dare atto che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

Art. 5 - riconoscere, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato.

Il Dirigente
Ing. Gaspare Sceusa



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1649/12 R.Sant.
N. 3052/15 R.A.C.
N. 8113/12 Caren.
N. Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al N. 3052/2015 R. G. avente ad oggetto:

“Risarcimento danni”, vertente

TRA

FAZIO GIUSEPPINA C.F.: FZAGPP20P55I238N, elettvamente domiciliata in
Messina, Corso Cavour, 93, c/o lo studio Lo Castro Andrea, recapito professionale
dell'Avv. Giuseppe Ripa (C.F.: RPIGPP62H02F158E), che la rappresenta e
difende per procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo (P.I.:
01962420830), elettvamente domiciliato in Messina, Via Faranda n. 4, presso lo
studio dell'Avv. Giancarlo Platania (C.F.: PLTGCR82E10F158N), che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, da intendere qui, per brevità,
interamente riportati.

Fatto e Diritto

Con atto di citazione notificato il 14/05/2015, la sig.ra Fazio Giuseppina evocava in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 17/12/2010 alle ore 03,00.

La istante esponeva che: quel giorno, Incannò Angelo era alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. DZ881MG, di proprietà della stessa, e percorreva l'Autostrada ME-PA, con direzione di marcia Pa-Me, allorquando, giunto nel tratto Brolo-Gioiosa Marea, a causa della presenza di una volpe di grosse dimensioni che gli aveva tagliato la strada, non era riuscito ad evitare l'urto nonostante procedesse a moderata velocità. A causa dell'impatto, detta autovettura aveva subito danni così come documentato. Addebitava, quindi, ogni responsabilità dell'accaduto al Consorzio convenuto ex artt. 2043 e 2051 c.c. e concludeva come in atti.

Instauratosi il contraddittorio, la Società "Autostrade" si costituiva e contestava la domanda, chiedendone il rigetto poiché infondata in fatto e in diritto. Eccepiva: A) Carenza di legittimazione passiva: B) Caso Fortuito. C) Onere probatorio. D) Esclusione risarcimento del presunto danno da fermo tecnico.

Espletata, quindi, l'attività istruttoria ed acquisita la documentazione, la causa veniva introitata, per la decisione, dallo scrivente, subentrato nell'ex ruolo della dott.ssa Cimino con provvedimento del 16/10/2017, all'udienza del 22/06/2017.

Preliminarmente va rigettata la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, per le argomentazioni di cui appresso.

La domanda è infondata e va respinta per le argomentazioni di cui appresso.

Invero, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire

analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, d'altro canto, imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Orbene, l'attrice non ha adempiuto in maniera esaustiva ai suoi oneri probatori.

Infatti, a parere del giudicante non è sufficiente ai fini della prova del fatto storico, la sola prova testimoniale resa dalla sig.ra Lisa Pasquale, terza trasportata (secondo il brocardo latino, unico teste nullo teste), in mancanza di un verbale di "rilevamento di incidente stradale con danni a cose" redatto dalla Polizia di Stato (o altra autorità) nonché in mancanza di documentazione fotografica relativa al mezzo coinvolto nel sinistro ed ai reali e consequenziali danni asseritamente subiti dalla proprietaria del mezzo. S'aggiunga che:

-alcuna comunicazione dell'occorso è stata fatta, nell'immediatezza, al Consorzio convenuto né tantomeno è stata data prova del ritrovamento della carcassa dell'animale investito nel tratto autostradale genericamente indicato;

-sebbene fosse stata richiesta la prova sul quantum, nessun teste è stato escusso a tal fine.

Ne consegue che permangono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del fatto storico e del nesso causale tra i danni lamentati ed il sinistro de quo, così come narrato dall'attrice, e cioè che sia stata concretamente investita una volpe o altro animale che stava attraversando la carreggiata autostradale.

In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice sig.ra Fazio è da ritenersi sfornita di adeguata prova in ordine



ai fatti così come indicati nell'atto di citazione introttivo del giudizio e, come tale, deve essere senza dubbio rigettata.

La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate ai fini della presente decisione, unitamente alla natura della controversia ed all'esito della stessa, costituiscono, complessivamente considerate, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta la domanda giudiziale
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Messina, 4-7-2017

Il Giudice di Pace
(Dott. Antonio Lamonica)

